



## **NOTA DI LETTURA**

**LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10 di conversione del decreto-legge  
29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini  
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in  
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.**

26 febbraio 2011

*A cura di Mariella Sorrenti- Ufficio Legislativo*

*Responsabile Vice Seg. Gen. Veronica Nicotra*

## **ITER**

*Il 16 febbraio con voto di fiducia l'Aula del Senato ha approvato il d.l. milleproroghe, recependo nel maxiemendamento presentato dal Governo tutti gli emendamenti che erano stati approvati dall'esame delle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio.*

*Il d.l. è stato trasmesso alla Camera dei Deputati dove però le commissioni riunite bilancio ed affari costituzionali non si sono espresse.*

*A seguito dei rilievi sollevati dal Capo dello Stato il Governo il 23 febbraio ha presentato un nuovo maxiemendamento eliminando le disposizioni non strettamente attinenti al contenuto del provvedimento che erano state inserite nell'esame in Senato. La Camera ha approvato con voto di fiducia il provvedimento il 25 febbraio e lo ha inviato al Senato che lo ha approvato definitivamente il 26 febbraio. La legge è stata pubblicata il giorno stesso in Gazzetta Ufficiale.*

*Tra le norme di interesse degli enti locali contenute nel provvedimento si segnalano le seguenti:*

### **Proroghe onerose di termini**

#### **Articolo 2, comma 2 bis e 2 ter (Disposizioni in materia di rifiuti)**

*2-bis.* Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:

*a)* possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-*quater* del presente articolo, con limite di incremento dell'imposta raddoppiato rispetto a quello ivi previsto;

*b)* i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale;

*c)* le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della predetta addizionale.

*2-ter.* I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facoltà prevista dal comma 2-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

## **Commento**

*Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del d.l. n. 195/2009, lex n. 26/2010 (Rifiuti in Campania), la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti può essere assicurata, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza ed anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di sospensione, sino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti modalità:*

- *si consente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-quater della legge n. 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), introdotto dal provvedimento in esame concernente il potere, attribuito al Presidente della Regione colpita da calamità naturali, di coprire gli oneri derivanti con **aumenti**, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, **delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché** elevando la misura dell'**imposta regionale sulla benzina per autotrazione**, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita; viene raddoppiato, tuttavia, in tal caso, il limite di incremento di imposta previsto dal comma 5-quater;*
- *i comuni e le province possono deliberare una **maggiorazione delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica** in misura non superiore al vigente importo delle addizionali.*

*I Comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti, deliberano, a decorrere dall'anno 2011, anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza, un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. La maggiorazione è applicata con un'aliquota indifferenziata e deve determinare un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.*

**Articolo 2, comma 2 novies, 2 decies e 2 undecies**  
**(Revoca dei finanziamenti per opere infrastrutturali delle Autorità portuali)**

*2-novies.* Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:

- a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;*
- c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.*

*2-decies.* Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi

decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*novies* e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-*novies*.

2-*undecies*. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-*decies* è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* sono abrogati. Le previsioni di cui al comma 2-*novies* non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

### **Commento**

*Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle **Autorità portuali** per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:*

*- nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della legge n. 296/2006;*

*- nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-*duodecies*, del d.l. n. 194/2009, legge n. 25/2010;*

*- per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili.*

*Con il citato decreto interministeriale si provvede all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle ulteriori somme. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati.*

*Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i citati decreti è disposta la cessione della*

*parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.*

*Conseguentemente vengono abrogati i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'all'articolo 4 del d.l. n. 40 del 2010, lex n. 73 del 2010.*

*Si prevede infine che la **revoca** di cui al comma 2-novies **non si applica** ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per opere da realizzare in scali marittimi ricompresi in siti oggetto di interventi di **bonifica e ripristino ambientale** di interesse nazionale.*

### **Articolo 2, commi da 3 a 3 novies** **(Disposizioni in favore delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo)**

3. È sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

*3-bis.* In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011.

Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

*3-ter.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.

*3-quater.* All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3-bis, le parole: « entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti »;

*b)* al comma 3-ter, le parole: « entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti ».

*3-quinquies.* All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente: « 4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo che continuano a generare complessità nelle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ».

*3-sexies.* Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione dei precedenti periodi si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

*3-septies.* Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell'Aquila, è differito al 1o novembre 2012 con la conseguente proroga del termine di operatività dei rispettivi organi.

*3-octies.* Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di « Bussi sul Tirino », come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

*3-novies.* Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

## **Commento**

Viene modificato il comma che provvede alla ripresa della **riscossione delle imposte non versate a causa del sisma in Abruzzo del 6.4.2009**. Viene sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 (previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-legge n. 78/2010), si rimette ad un DPCM la disciplina della ripresa della riscossione di dette rate, in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, a causa del protrarsi delle conseguenze economiche e produttive prodotte dal sisma, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese o unità locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 2.500.000 di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il Comune dell'Aquila, in deroga alle norme vigenti ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 e all'articolo 24, comma 1, del dlgs n. 150/2009, può stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato** per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli del c.d. "cratere" con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente.

Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di **impianti fotovoltaici**, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione Tecnica Minima Generale, continuano ad applicarsi le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007, nonché le tariffe incentivanti previste per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010.

### **Articolo 2, comma 3 decies** **(Giornata della memoria delle vittime del terremoto)**

3-decies. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.

#### **Commento**

Dal 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia de L'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonché degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi.

### **Articolo 2, comma 4 octies** **(Fondo per il passaggio al digitale)**

4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il

passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'importo complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.

### **Commento**

*Il comma in esame proroga per l'anno 2011 l'applicazione degli interventi previsti dall'art. 1, commi 927, 928 e 929 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per il 2011 al fine del rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale. Tale Fondo è stato istituito al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale e per la realizzazione di specifici interventi. Per la copertura dell'onere, pari a 30 milioni di euro per il 2011, si provveda nell'ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la banda larga dalla legge n. 69/2009.*

## **Articolo 2, comma 5 bis**

### ***(Presentazione delle dichiarazioni relative ad immobili non registrati in catasto)***

*5-bis.* Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito *internet* dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure previste per l'attribuzione della rendita presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far data dal 2 maggio 2011.

### **Commento**

*Il comma 5-bis reca la proroga al 30 aprile 2011 del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione parimenti non dichiarata in catasto.*

*Viene inoltre disciplinata la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.*



## **Articolo 2, comma 6**

***(Personale a tempo determinato degli sportelli unici per l'immigrazione e degli uffici immigrazione delle questure)***

6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

### ***Commento***

*L'articolo 2, comma 6, autorizza il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, a rinnovare per un anno i **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati in relazione allo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari. La norma è finalizzata a garantire l'operatività sia degli **sportelli unici per l'immigrazione** in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli **uffici immigrazione delle questure** nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare.*

## **Articolo 2, comma 9 ter**

***(Gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)***

9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che per le città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

### ***Commento***

*Il **comma 9-ter**, introdotto dal Senato, introduce una norma interpretativa relativa alla corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane e stabilisce che, agli effetti di tale disposizione, per città metropolitane, si devono intendere, dall'entrata in vigore della legge di conversione, i comuni capoluogo di regione individuati quali città metropolitane dagli artt. 23 e 24 della legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale), ossia i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, nonché Roma capitale.*

**Articolo 2, comma 9 quater**  
*(Permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane)*

*9-quater.* Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato.

**Commento**

*Il comma 9-quater prevede che, nei comuni capoluogo di regione individuati come città metropolitane gli oneri a carico dell'ente locale per i permessi retribuiti dei consiglieri circoscrizionali che siano dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono superare mensilmente, per ciascun consigliere, l'importo pari ad un quarto dell'indennità del presidente circoscrizionale. Il secondo periodo del comma, sopprime la disposizione che subordina l'applicabilità delle nuove disposizioni sullo status degli amministratori di Roma capitale all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle nuove funzioni di Roma capitale.*

**Articolo 2, comma 12 quinquies**  
*(Finanziamento delle spese conseguenti allo stato di emergenza derivante da eccezionali eventi meteorologici)*

*12-quinquies.* Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Commento**

*Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. In particolare, per ciascuno degli anni 2011 e 2012 45 milioni di euro*

vanno alla regione Liguria, 30 milioni di euro alla regione Veneto, 20 milioni di euro alla regione Campania e 5 milioni di euro ai comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009.

**Articolo 2, comma 12 sexies**  
*(Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio  
di immobili per finita locazione)*

12-*sexies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3,38 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**Commento**

*Si differisce al 31 dicembre 2011 il termine in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo (la proroga è limitata a particolari categorie disagiate e serve a consentire alle famiglie sotto sfratto di trovare un'altra abitazione). Ai fini della determinazione dell'acconto dell'IRPEF dovuto per l'anno 2012 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 9/2007 (Disagio abitativo).*

**Articolo 2, comma 12 novies**  
*(Fondo unico per lo spettacolo)*

12-*novies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-*quinquies* del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-*septies*, secondo periodo.

**Commento**

*La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro solo per le fondazioni lirico sinfoniche con esclusione comunque di quelle beneficiarie dello stanziamento previsto per quelle di eccellenza che si esaminano di seguito (art. 2, comma 16 quinquies)*

**Articolo 2, comma 16 ter**  
**Fondazione orchestra sinfonica Giuseppe Verdi**

16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro.

**Commento**

*Il comma 16-ter proroga al 31 dicembre 2011 il finanziamento a favore della fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro.*

**Articolo 2, comma 16 quater**  
**(Expo Milano - Informatizzazione degli uffici giudiziari e della sicurezza)**

16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza.

**Commento**

*Il comma 16-quater trasferisce, ai sensi della legge n. 392 del 1941 sul trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari, 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.*

**Articolo 2, comma 16 quinquies**  
**(Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche)**

16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente

comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**Commento**

*E' previsto, per il 2011, un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche il cui costo del personale, nell'ultimo bilancio approvato, non sia superiore ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi dai biglietti e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale.*

**Articolo 2, comma 17-sexies**  
**(Relazione al Parlamento sulla situazione economica del Paese)**

17-sexies. All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

**Commento**

*Il comma 17-sexies **posticipa** il termine di presentazione alle Camere della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente dal mese di aprile **al 30 settembre di ogni anno.***

**Articolo 2, comma 33**  
**(Disposizioni concernenti regioni, province autonome ed enti locali)**

*omissis*

d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

« 138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali »;

e) il comma 140 è sostituito dal seguente:

« 140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica »;

**Commento**

*Ai fini dell'applicazione del comma 138 (con cui le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza), le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.*

*Gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle Regioni e alle Province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.*

*Omissis*

**Articolo 2, comma 37**  
**(Esclusione dal patto di stabilità interno della provincia di Milano delle spese per Expo Milano 2015)**

37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.

**Commento**

*Il comma 37 dell'articolo 2 estende alla provincia di Milano la disposizione di deroga ai vincoli del patto di stabilità interno introdotta in favore del comune di Milano dal comma 103 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), con riferimento alle spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015. La deroga, autorizzata per il solo anno 2011, consente al comune di Milano, e, a seguito del comma in esame, anche alla provincia di Milano, di escludere dal calcolo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese sostenute dal comune e dalla provincia per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.*

*L'esclusione delle spese opera nel limite dell'importo complessivamente autorizzato dal comma 93 della medesima legge di stabilità, pari a 480 milioni di euro.*

**Articolo 2, comma 39**  
**(Limiti all'indebitamento degli enti locali)**

39. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:  
« 108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013" ».

**Commento**

*L'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.*

**Articolo 2, comma 40**  
**(Esclusione del versamento all'entrata delle riduzioni di spesa delle associazioni degli enti locali)**

40. All'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

#### **Commento**

*Anci, Upi, Aiccre, Uncem, Cispel, e le altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale (ex. Art. 270 del TUEL) sono esonerati dal versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevista dall'art. 6 della d.l. n. 78/2010. Conseguentemente, alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.*

#### **Articolo 2, comma 41** **(Proventi delle concessioni edilizie)**

41. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2012 ».

#### **Commento**

*Il comma 41 proroga fino al 2012 la possibilità (prevista per gli anni 2008, 2009 e 2010) offerta ai Comuni di utilizzare i proventi da concessioni edilizie e da sanzioni previste dal Testo Unico sull'edilizia per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.*

#### **Articolo 2, comma 42** **(Incompatibilità degli amministratori locali nei comuni fino a 3.000 abitanti)**

42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « della Regione » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

#### **Commento**

*Nelle cause di incompatibilità alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (art. 63 TUEL) viene fatta eccezione per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'Ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

#### **Articolo 2, comma 43** **(Società partecipate dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti)**

43. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente:  
« 117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo

articolo 14, le parole: “Entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013” e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime” ».

#### **Commento**

*Slitta al 31 dicembre 2013 il termine entro cui i comuni sotto i 30 mila abitanti mettono in liquidazione le società già costituite ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

#### **Articolo 2, comma 44**

##### ***(Esclusione degli enti parco dalla soppressione dei consorzi)***

44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.

#### **Commento**

*Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli **Enti Parco** istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) (art. 2, comma 186, lettera e), legge n. 191 del 2009).*

#### **Articolo 2, comma 45**

##### ***(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali)***

45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo



4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### **Commento**

*Il comma in esame dispone l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario di una somma calcolata in misura pari ai pagamenti effettuati da tali enti nel primo trimestre dello scorso anno. Tale quota è corrisposta, a titolo di acconto, dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo 2011, ai sensi del decreto interministeriale 21 febbraio 2002.*

*Il decreto, che disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevede che i contributi relativi al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, siano erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.*

***La corresponsione di tale somma è da mettere in relazione alla mancata assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali nel corso del 2011, alla luce dei provvedimenti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale.***

*Il comma 13 prevede, infatti, che tale acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, dovrà essere portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42/2009.*

*Il comma 13 provvede altresì, al terzo periodo, alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2011, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42/2009, sulla base delle disposizioni recate, per i trasferimenti dell'anno 2010, dall'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 2/2010 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.*

### **Articolo 2, commi 46, 47 e 48**

***(Proroga del programma carta acquisti previa sperimentazione sull'utilizzo della stessa in favore di enti caritativi)***

46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma « carta acquisti », di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti.

47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:

a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura *no profit* degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;

b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla povertà.

48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 2. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

### **Commento**

*Per valutare una successiva proroga del programma carta acquisti e favorirne la diffusione tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, è avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti. Con DM del ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni, sono stabilite: le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione; le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno; le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte; le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione.*

*La sperimentazione, finanziata con 50 milioni di euro, ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati.*

## Tabella 1

Per quanto concerne la tabella 1, nella quale sono segnalate le **proroghe non onerose di termini** si segnala che durante l'esame in Senato è stato introdotto all'articolo 1, il comma 2 quinquies, che si riporta di seguito:

### **Articolo 1, comma 2 quinquies Proroghe**

*2-quinquies.* I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come modificato dall'articolo 2, comma 17-*sexies*, del presente decreto.

#### **Commento**

*Tale comma prevede nel primo periodo la proroga al 30 aprile 2012 dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011. Il secondo periodo esclude da tale automatico differimento i termini e i regimi giuridici in tema di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti e di pubblicazione degli studi di settore. Per tali termini e regimi giuridici è autorizzata la proroga da parte del Governo con D.P.C.M.*

**Dal dossier del Servizio studi della Camera si evince quindi che in quanto alle modalità, il procedimento di proroga risulta così articolato:**

- I termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in **scadenza prima del 15 marzo 2011** sono "fissati" al **31 marzo 2011 (comma 1)**;
- per tali termini può essere disposta dal Governo la **proroga ulteriore al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2)**;
- termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 "**ulteriori**" rispetto ai precedenti, quindi in **scadenza dopo il 15 marzo 2011** possono essere anch'essi **prorogati al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. (comma 2 in fine)**;
- i termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 in **scadenza successivamente al 31 marzo 2011** sono prorogati al **30 aprile 2012 (comma 2 quinquies primo periodo)**;
- i termini e i regimi giuridici indicati in tabella 1 di cui all'art. 4, c.9, del d.l. n. 97/2008 conv. l. n. 14/2009 (in tema di valorizzazione della **qualità dei risultati scolastici** ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari e di certificazioni relative alle valutazioni di qualità degli studenti) e all'art. 1, co. 1 del D.P.R. n.195/1999 (applicazione degli **studi di settore**), sono esclusi dalla proroga al 30 aprile 2012 e sottoposti al regime di proroga con D.P.C.M.
- il termine di **presentazione della relazione sulla situazione economica del paese** di cui all'art. 12 comma 7 della legge n. 196/2009, attualmente stabilito entro il mese di aprile di ciascun anno, è **fissato entro il 30 settembre di ciascun anno.**

Si riportano di seguito le norme di interesse degli enti locali contenute nella tabella 1 e la relativa scadenza.

<p>La disposizione in oggetto proroga al 31 marzo 2011 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente al 30 settembre 2003, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.</p>	<p><i>Articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento bilanci enti locali.</p>	<p><i>Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga del termine per la previsione che i documenti di identità debbano essere muniti della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.</p>	<p><i>Articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio 1° gennaio 2011 decreto 18 giugno 1931, n. 773.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga del termine per la soppressione del contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali.</p>	<p><i>Articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 1° gennaio 2011 luglio 2010, n. 122.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga del termine per l'abolizione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) per il servizio idrico e la gestione integrata dei rifiuti.</p>	<p><i>Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga del termine a partire dal quale non sarà più possibile smaltire in discarica rifiuti con "Pci" (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kj/kg.</p>	<p><i>Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 31 dicembre 2010 2003, n. 36.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p> <p><i>Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161.</i></p>

	<b>Prorogato dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011</b>
<p>Proroga del termine di scadenza della fase transitoria durante la quale rimane alla competenza dei Comuni della Regione Campania la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto, nonché lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato.</p> <p>Proroga dei poteri assegnati alle amministrazioni locali competenti in materia di riscossione TARSU e TIA nella regione Campania.</p>	<p><i>Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga termini per l'adozione di disposizioni attuative urgenti tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.</p>	<p><i>Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga termini l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione, non essendo ancora stati sottoscritti tutti gli accordi di programma, che rappresentano lo strumento necessario per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti. Proroga anche per le concessioni delle gestioni totali aeroportuali.</p>	<p><i>Articolo 5, comma 6, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, articolo 5 comma 7, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</i></p> <p><i>articolo 5, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga termini per effettuare le verifiche sismiche sulle dighe di ritenuta.</p>	<p><i>Articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n.139.</i></p> <p><b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b></p>
<p>Proroga del termine per l'entrata in vigore delle nuove norme che prevedono il superamento di una guida pratica del ciclomotore per ottenere</p>	<p><i>Articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120.</i></p>

la patente.	<b>Prorogato dal 19 gennaio 2011 al 31 marzo 2011</b>
Proroga del termine della durata in carica dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico sinfoniche.	<i>Articolo 40 comma 2 del dl 30 dicembre 2008 n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.</i> <b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b>
Proroga del termine per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi.	<i>Articolo 64 comma 3 del codice amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.</i> <b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b>
Proroga della possibilità per gli enti locali di avvalersi dei concessionari per la riscossione già in essere all'avvio della riforma nonché dell'obbligo di affidamento delle attività mediante procedure a evidenza pubblica.	<i>Articolo 3 commi 24 25 e 25 bis del dl 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.</i> <b>Prorogato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b>
Proroga del termine per la dichiarazione al Catasto degli immobili non dichiarati o oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza.	<i>Articolo 19 commi 8 9 10 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.</i> <b>Prorogato 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b>
Proroga del termine della possibilità per i comuni di utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per spese correnti (manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale).	<i>Articolo 2, comma 8, legge 24 dicembre 2007 n. 244.</i> <b>Prorogato 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011</b>